

**AGIDAE**

**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU -**

**E SCUOLE PARITARIE**

COMUNICATO

Stanno pervenendo a questa Presidenza Nazionale numerose richieste di delucidazione circa le disposizioni contenute nella **Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013** del Ministero delle Finanze e la NOTA comunicata dal MIUR a molte scuole paritarie.

Il 5 giugno 2013 il Ministero delle Finanze ha emesso una Risoluzione in merito al pagamento dell'IMU 2013 da parte degli **ENTI NON COMMERCIALI** di cui alla lettera i), comma 1, art. 7, del D.LGS 504/1992, enti tra i quali figurano anche gli enti ecclesiastici gestori di attività diverse da quelle di religione e di culto.

E' stata diffusa da parte del MIUR una NOTA con la quale si ricorda alle SCUOLE PARITARIE la scadenza del pagamento dell'IMU, senza distinguere, purtroppo, le scuole soggette al pagamento dell'imposta e le scuole NON SOGGETTE al pagamento medesimo.

*Tale informativa ha destato allarme nelle nostre scuole paritarie*, come se, con il 2013, fossero state modificate le norme in materia di assoggettamento delle scuole paritarie al pagamento dell'IMU.

Con il presente COMUNICATO s'intende informare le scuole cattoliche paritarie associate all'AGIDAE che **NULLA E' CAMBIATO** rispetto al recente passato.

Riportiamo quanto già a suo tempo esplicitato sulla questione:

**Settore Scuola**

Sulla questione inerente il pagamento dell'IMU da parte degli Enti Ecclesiastici su immobili *destinati allo svolgimento, **con modalità non commerciali**, di attività assistenziali, sanitarie, esclusivamente didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222*, si osserva quanto segue.

1. La Risoluzione si limita a precisare tempi e modalità del pagamento dell'IMU da parte degli **enti non commerciali** per le attività eventualmente soggette al pagamento dell'IMU, posto che non tutte le attività svolte sono automaticamente soggette al pagamento dell'imposta.

Per il **settore scuola**, il Decreto Ministeriale n. 200/2012 prevede, all'art. 4 n. 3, **l'esonero dal pagamento dell'IMU** per le scuole **paritarie**, la cui frequenza sia:

1. **gratuita**;
2. subordinata al versamento di *CORRISPETTIVI DI IMPORTO SIMBOLICO* e tali da coprire **SOLAMENTE UNA FRAZIONE** del costo effettivo del servizio.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

**a) sono soggetti al pagamento dell'IMU:**

1. gli immobili che ospitano scuole **NON PARITARIE**;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali l'ammontare dei **SOLI CORRISPETTIVI** (esclusi, quindi, contributi di qualunque genere, anche ministeriali) **copra la totalità dei costi della scuola**;
3. gli immobili che ospitano scuole nelle quali l'ammontare dei **solì corrispettivi** risulti *superiore* al costo effettivo del servizio scolastico.

**b) non sono soggetti al pagamento dell'IMU:**

1. gli immobili che ospitano scuole paritarie la cui frequenza è *gratuita*;
2. gli immobili che ospitano scuole paritarie nelle quali il corrispettivo (**retta scolastica**) versato dalle famiglie è di importo "*simbolico*"; *rientrano comunque nell'area di esenzione* quelle scuole nelle quali i soli *corrispettivi* (esclusi contributi di qualunque specie, anche di enti pubblici: ministeri, comuni, regioni, ecc.) coprono soltanto *UNA FRAZIONE/PARTE* dei **costi effettivi** del servizio, facendo gravare il resto del costo su altri soggetti (donazioni, volontariato, congregazione religiosa, ecc.). Si fa presente, in particolare, che il decreto ministeriale, contrariamente a quanto stabilisce per altri settori di attività (*corrispettivo simbolico "non superiore al 50% del costo medio..."*), per il settore scuola *non fissa alcuna percentuale di riferimento rispetto al costo complessivo del servizio scolastico*; di conseguenza, qualunque disavanzo tra corrispettivo e costo può rientrare nella fattispecie prevista ai fini dell'esenzione IMU per la scuola paritaria.

E' evidente, altresì, che qualora l'attività scolastica sia svolta in un immobile nel quale si effettuino *altre attività eventualmente assoggettate all'IMU*, occorrerà seguire il criterio della proporzionalità delle superfici utilizzate ai fini del calcolo delle superfici esenti (scuola) e di quelle non esenti.

P. Francesco Ciccimarra

*Presidente Agidae*